

POLIZZA ALL RISKS PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Caratteristiche essenziali della polizza

La polizza assicurativa All Risks obbligatoria e vincolata a favore della Banca a garanzia del finanziamento concesso per l'acquisto di impianti fotovoltaici dovrà prevedere coperture assicurative per Danni materiali Diretti e Danni Materiali Indiretti. Di seguito sono specificati i dettagli e le eventuali esclusioni/franchigie ammissibili.

DANNI MATERIALI DIRETTI

Oggetto dell'assicurazione:

DANNI MATERIALI DIRETTI causati agli enti assicurati, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Delimitazione ed esclusioni ammissibili della copertura All Risks:

Danni diretti eventualmente escludibili:

- a) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- b) causati da difetti di cui l'Assicurato o il preposto all'esercizio degli enti assicurati erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- c) causati con dolo dell'Assicurato;
- d) dovuti a: l'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; utilizzo improprio del macchinario, intenzionale sovraccarico e/o ad esperimenti e prove che comportino imposizione di condizioni anormali. *La verifica del buon funzionamento degli enti assicurati e delle installazioni di controllo e sicurezza di detti enti non è considerata «collaudo» o «esperimento»;*
- e) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- f) di natura estetica che non compromettano la funzionalità degli enti assicurati;
- g) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simili; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed apparecchiatura elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiatura di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli enti mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi;
- i) difetti di rendimento;
- l) dovuti a impedimento all'uso e forzata inattività; danni indiretti di qualsiasi natura.

Limitatamente ai soli componenti elettronici degli enti assicurati, si possono intendere esclusi dalla garanzia i difetti o disturbi di funzionamento nonché qualsiasi spesa sostenuta dall'Assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione dei difetti) per:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete di alimentazione sono indennizzati a condizione che gli enti assicurati siano alimentati attraverso sistemi di protezione e stabilizzazione, conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature

Valore da assicurare e massimo indennizzo:

Per gli impianti ed i macchinari: al costo di acquisto dell'ente a nuovo, o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali e di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.

Per le opere edili: al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo, al netto del valore dell'area, mantenendo inalterati i criteri costruttivi, l'ubicazione, la destinazione, l'uso ed ogni altra condizione originaria. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione della somma da assicurare.

DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**Oggetto dell'assicurazione:**

DANNI INDIRETTI derivanti all'Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro materiale diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e/o impreveduto, che colpisca gli enti assicurati e sia risarcibile a termini della Sezione "Danni materiali diretti" della polizza.

Delimitazione ed esclusioni ammissibili della copertura:

Danni indiretti eventualmente escludibili conseguenti a:

- a) giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;
- b) perdite conseguenti a danni o deprezzamenti di merci e/o prodotti in lavorazione; liquidazioni di personale resosi superfluo; penali od indennità dovute a terzi.

La polizza potrebbe non coprire infine le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati:

- da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa, tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi e gli eventi di forza maggiore che non costituiscano un nuovo sinistro, indennizzabile a termini della Sezione danni diretti;
- da limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza o nel rimpiazzo delle opere edili, delle macchine o degli impianti colpiti, derivanti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli enti assicurati danneggiati o distrutti;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; con dolo dell'Assicurato; salvo quanto diversamente pattuito dalle condizioni particolari della presente polizza.

Somma assicurata – massimo indennizzo:

La somma assicurata ed il massimo indennizzo per sinistro e per anno devono corrispondere alla perdita della tariffa incentivante per i kWh mediamente prodotti in 60 giorni di cui al massimo i primi 5 possono considerarsi in franchigia. Pertanto l'indennizzo potrebbe decorrere dal sesto giorno di fermo impianto per un massimo di 55 giorni consecutivi. Tale somma è calcolata come definito nella sezione "Determinazione dell'indennizzo".

Determinazione dell'indennizzo:

Si definisce la produzione media giornaliera espressa in kWh la produzione calcolata rilevando dalla lettura del contatore la produzione complessiva dei 15 giorni precedenti il giorno del sinistro e quella dei 15 giorni successivi al giorno di riavvio dell'impianto nelle condizioni di normale esercizio, e dividendola per 30.

a) *Nel caso di danno totale,*

L'indennizzo dovrà essere quantificato dalla produzione media giornaliera calcolata come sopra, moltiplicata per il numero di giorni di mancata produzione decurtati degli eventuali giorni di franchigia stabiliti in polizza, e per la tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05 e sue eventuali modifiche).

b) *Nel caso di danno parziale,*

L'indennizzo è calcolato sottraendo all'indennizzo nel caso di danno totale (punto a) il ricavo ottenuto dal Cliente per l'attività assicurata in polizza nel periodo di diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito del sinistro, escluso quanto relativo agli eventuali giorni di franchigia indicati in polizza. Tale ricavo sarà dato dal contributo dovuto alla tariffa incentivante.

NORME COMUNI AI DANNI MATERIALI DIRETTI E INDIRETTI**Delimitazione temporale dei rischi:**

La Polizza potrebbe non coprire i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da difetti di cui l'Assicurato era a conoscenza al momento della stipulazione della polizza.

Delimitazione causale dei rischi:

La Polizza potrebbe non coprire i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Facoltà di recesso:

A seguito di sinistro, la Compagnia potrebbe riservarsi il diritto di annullare la copertura relativa al rischio colpito da sinistro con preavviso di giorni 90 (novanta) a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto.

La Compagnia dovrà rimborsare all'Assicurato il premio, eventualmente pagato in forma anticipata, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'annullamento della polizza al termine del periodo di assicurazione per il quale il premio stesso è stato pagato.

In tal caso sarà cura del cliente sottoscrivere nuova polizza con vincolo a favore di Intesa Sanpaolo.

Durata e decorrenza della Polizza:

La polizza dovrà decorre a partire dalle ore 24 del giorno dell'attivazione del "contatore" verso il GRTN; preferibilmente dovrà avere durata pari a quella del contratto di finanziamento e cessare 30 giorni dopo la scadenza dell'ultima rata del Finanziamento stesso.

Considerate le innovazioni apportate dalla legge 40/2007 (Legge Bersani che ha modificato l'Art. 1899 C.C. prevedendo la facoltà per l'assicurato di recesso annuale senza oneri e con preavviso di 60 gg.) a scelta del cliente sono ammesse anche polizze con scadenza annuale.

TESTO DEL VINCOLO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO

La presente polizza si intende vincolata a favore di Intesa Sanpaolo Spa / Banca del Gruppo a garanzia del contratto di Finanziamento n°, stipulato in data .. / .. / .. per l'acquisto di impianto fotovoltaico.

Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro alla Società vincolataria;
3. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Società vincolataria e, nel caso si debba procedere a perizia, riconoscere quale perito di parte quello designato dalla Società stessa di concerto con la ditta assicurata;
4. pagare esclusivamente alla Società vincolataria, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta della stessa;
5. notificare tempestivamente alla Società vincolataria, - a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione della ditta assicurata e il numero di polizza, - l'eventuale mancato pagamento dei premi e, comunque, considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione, nei soli confronti della Società vincolataria e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata dall'ufficio postale alla Società stessa, fermo l'obbligo per quest'ultima di pagare il premio relativo al periodo scoperto;
6. notificare alla Società vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
7. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Società vincolataria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Compagnia dall'applicazione dell'articolo 1898 del C.C., restando espressamente convenuto che: (i) l'aggravamento del rischio non legittimerà in alcun modo la Compagnia ad esigere una maggiorazione del premio o ridurre o rifiutare l'indennizzo a meno che esso non dipenda da circostanze esistenti e conoscibili con l'ordinaria diligenza dalla Società vincolataria al momento della concessione del Finanziamento; (ii) la Compagnia non chiederà l'annullamento del contratto, non recederà da esso né rifiuterà il pagamento dell'indennizzo nei casi di cui agli artt.1892 e 1893 del C.C. a meno che le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato fossero conoscibili con l'ordinaria diligenza dalla Società vincolataria al momento della concessione del Finanziamento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

RISCHI ASSICURATI	BENI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE	FRANCHIGIE/ SCOPERTI AMMISSIBILI
Danni Materiali Diretti e Danni Indiretti (*)	Impianti Fotovoltaici	Danni Diretti = valore dell'impianto Danni Indiretti = importo pari all'ammontare del contributo incentivante del GRTN sui kWh prodotti giornalmente per un massimo di 60 giorni, franchigia esclusa	A titolo di Esempio e per tutti i sinistri: - su impianti fino a 500.000,00 € di valore franchigia = €1.000,00 - su impianti oltre 500.000,00 € di valore franchigia = €3.500,00 Per terremoto, terrorismo e sabotaggio, atti dolosi e vandalici: - su impianti fino a 500.000,00 € di valore scoperto 10% del danno con il min. di € 3.500,00 - su impianti fino oltre 500.000,00 € di valore; scoperto 10% del danno con il min. di € 5.000,00. Per la Sezione danni Indiretti: 5 giorni

(*) La garanzia Danni Indiretti solitamente **non** è concedibile per impianti al servizio di civili abitazioni